

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Sentenza del Consiglio di stato n.4964 del 09/10/13 sez. V -

-Gli oneri aziendali o specifici o costi della sicurezza interna devono essere indicati, a pena di esclusione, solamente negli appalti di servizi e forniture. (art.87 comma 4 del codice dei contratti d.lgs.n.163/06 ."Per i lavori la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs.n.81/08 ,predisposto dalla stazione appaltante,ai sensi dell'art.131 del codice dei contratti ".

## Commento a cura della Commissione LL.PP. dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

La società **classificata quarta** in una procedura negoziata ex artt. 57 e 122 del d.lgs.n.163/06, per l'affidamento dei lavori di ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del torrente Orvolo e Timonchio ,indetta dalla regione Veneto nel novembre 2012 ,<u>ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R.Veneto</u> chiedendo l'esclusione dei primi tre concorrenti in quanto gli stessi non avevano indicato nelle offerte gli oneri della sicurezza aziendale. Il T.A.R. accoglieva l'impugnativa, osservando che :

dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, nonché art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81 del 2008, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, discende l'obbligo per le imprese partecipanti ,di indicare nella loro offerta "sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell'esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali).

Contro questa decisione insorgeva la Regione Veneto, la quale obiettava che l'obbligo di indicare i costi per la sicurezza interna previsto dall'art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 è valevole per le procedure di affidamento di forniture e servizi, ma non già per i lavori.

I Giudici di Palazzo Spada riformando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1050/2013, ove si era stabilito che gli oneri specifici devono essere indicati, a pena di esclusione, in tutte le tipologie di appalti pubblici, giungono ad affermare che solo per gli appalti di forniture e servizi ,l'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 impone uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 D.Lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 131 codice dei contratti pubblici.

Concludendo con la sentenza in oggetto viene stabilito " la circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa sì che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori."